

SPS - Prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale



20
21 SETTEMBRE

MERCI SOGGETTE A CONTROLLI SANITARI E FITOSANITARI

LE MERCI SARANNO SOGGETTE GRADUALMENTE A CONTROLLI SANITARI E FITOSANITARI, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE AI VALICHI DI FRONTIERA E SARANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI FISICI E PRELIEVO DI CAMPIONI. I CONTROLLI SPS PER ANIMALI, PIANTE E LORO PRODOTTI SI SVOLGERANNO PRESSO I POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI GB E NON A DESTINAZIONE.

PAROLE CHIAVE:

Certificato di cattura: documento ufficiale che dimostra che le operazioni di cattura sono avvenute conformemente alle disposizioni normative. Rilasciato dall'autorità competente del paese in cui è registrato il peschereccio, dovrà essere **fornito dall'esportatore**.

Certificato sanitario: documento ufficiale attestante che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. Necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio. È **responsabilità dell'esportatore assicurarselo dall'autorità competente del paese di origine**. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi, pertanto, per ogni specie/tipo di prodotto e più in generale per ogni importazione costituita da differenti lotti/partite di merce sarà richiesto un certificato sanitario specifico e relativo ad ognuna di esse. Per i prodotti di origine animale e gli animali vivi, ad esempio, ciò richiederà che la partita venga ispezionata da un veterinario ufficiale.

Pre-notifica di importazione: (a carico di chi riceve – importatore) gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in GB. Si tratta, in genere, di un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all'importatore di fornire dettagli relativi alla spedizione, quali il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie/prodotto specifico nonché i dati relativi all'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER I PRODOTTI DELLA PESCA E I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

GENNAIO 2021

A) Requisiti per tutti i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi

- La maggior parte delle importazioni di *pesce pescato in mare* e di *alcuni molluschi* dovrà essere **accompagnata da un certificato di cattura**, se richiesto (a carico dell'esportatore) e da **altri documenti di pesca INN** (regolamento per scoraggiare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) pertinenti. Il certificato di cattura è rilasciato dall'autorità competente del paese di origine dell'UE e dovrà essere fornito dall'esportatore;
- Gli importatori non richiederanno un certificato di cattura per le importazioni di pesce non pescato in mare (ad esempio pesce o crostacei d'allevamento, pesce d'acqua dolce) e *alcune specie marine esenti* (ad esempio cozze, vongole, ostriche, capesante).

B) Requisiti per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (*)

Tali prodotti non saranno soggetti a nuovi controlli sulle importazioni fino al 1° luglio 2022 e fino a questo momento verranno applicate le regole di importazione esistenti. In linea con le norme per i prodotti di origine animale (POAO), le importazioni di prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi non saranno soggette a nuovi

controlli sanitari e fitosanitari fino a luglio 2022 e solo allora tali controlli documentali si effettueranno ai posti di controllo frontalieri.

I certificati di cattura e altri documenti INN (ad esempio dichiarazioni di elaborazione e documenti di conservazione) saranno tuttavia soggetti a controlli a partire da gennaio 2021.

(*) si tenga presente che, se destinati al consumo umano diretto, gli animali acquatici vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi, quali, ad esempio, aragoste o molluschi vivi che vengono trasferiti direttamente al consumatore finale (POAO).

C) Requisiti aggiuntivi per gli sbarchi diretti di pesci, crostacei e loro prodotti catturati in mare da parte di pescherecci registrati nell'UE

I pescherecci registrati nell'UE che intendono approdare in Gran Bretagna e, qui direttamente, sbarcare il carico potranno farlo:

- in **un porto adeguatamente designato** in linea con le regole di pesca INN e la convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC);
- le navi devono fornire un **preavviso di almeno quattro ore** alle autorità britanniche per gli sbarchi di **pesce fresco** (72 ore in caso contrario);
- un documento di **notifica preventiva**;
- una dichiarazione del **documento di pre-sbarco**;
- un **certificato di cattura convalidato** per il pesce che viene sbarcato;
- **i moduli NEAFC** richiesti per il controllo dello Stato di approdo (PSC1 o PSC2).

Se una nave supera i 12 metri di lunghezza, deve anche compilare correttamente e presentare il proprio **giornale di bordo elettronico** in conformità con i regolamenti dell'UE.

Ubicazione dei controlli

Tutti i certificati di cattura dovranno essere controllati e autorizzati prima dello sbarco.

Questi controlli vengono effettuati fuori/lontano dal confine.

A partire da gennaio 2021, gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare, che sono soggetti alla convenzione NEAFC, dovranno essere sbarcati in un porto GB designato come elencato dalla NEAFC ed ai fini INN.

Il 5% è il parametro di riferimento della regolamentazione INN per l'ispezione portuale delle navi di paesi terzi (che includerà le navi dell'UE) ed è determinato dalla specie di pesce catturato, dalle modalità di cattura e/o dalla bandiera del paese.



MARZO 2022

A) Prodotti della pesca e molluschi vivi (allevamento, ornamentali e altri scopi)

- entrata attraverso un Border Control Post (BCP) del Regno Unito adeguatamente organizzato per effettuare i controlli documentali, d'identità e fisici e, quindi, per lo sdoganamento. Potrebbe essere necessario pagare per questo servizio.
- la FHI (Fish Health Inspectorate) continuerà a gestire un programma di ispezioni e test all'importazione basato sul rischio per monitorare le malattie gravi. Il livello dei controlli fisici e di identità sarà basato sulle valutazioni della biosicurezza e dei rischi per la salute pubblica.

LUGLIO 2022

A) Requisiti per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (**)

Per tutte le importazioni di prodotti della pesca (esclusi gli sbarchi diretti) entrano in vigore nuove disposizioni:

- le merci devono essere accompagnate da un **certificato sanitario di esportazione** che può o sarà soggetto a controlli documentali, esso attesterà la conformità del prodotto agli standard del paese di destinazione e sarà fornito dall'esportatore unionale;
- **pre-notifiche di importazione** presentate dall'importatore prima dell'arrivo.

(**) Gli importatori devono tenere presente che, se destinati al consumo umano diretto, gli animali vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi, come aragoste o molluschi vivi che vengono trasferiti direttamente al consumatore finale.

NB: Le navi battenti bandiera dell'UE non potranno continuare a sbarcare direttamente i prodotti LBM - live bivalve molluschi, in quanto dovranno essere importati con il certificato sanitario appropriato.

Anche le importazioni di prodotti compositi contenenti pesce saranno soggette a questi controlli, ma potrebbero essere esentate dai requisiti del certificato di cattura.

B) Requisiti per gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare da pescherecci registrati nell'UE

Valgono i requisiti introdotti a partire da gennaio 2021.

NB: Il pesce fresco può essere sbarcato senza certificato sanitario, ma i prodotti di navi "food-approved" devono essere sbarcati con un certificato del Capitano e preannunciate dall'importatore tramite IPAFFS.

C) Requisiti per i prodotti della pesca e i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano (ad es. pesce in container o trasporto Vivier)

In linea con le norme per i prodotti animali, a partire da luglio 2022 si applicheranno nuovi requisiti di importazione ai prodotti della pesca dell'UE e ai molluschi bivalvi vivi come per i prodotti di origine animale.

Gli animali acquatici vivi destinati al consumo diretto da parte del consumatore finale - come ostriche e mitili vivi (se provenienti da acque di classe A o depurate), granchi e aragoste - sono classificati come prodotti animali e non come animali vivi. Pertanto, questi saranno soggetti ai controlli che si applicano ai prodotti di origine animale piuttosto che ai controlli sugli animali vivi.

I molluschi bivalvi vivi sono soggetti a regole circostanziali: solo quelli ritenuti pronti per il consumo umano possono essere certificati come prodotti di origine animale.

Per tutte le importazioni di prodotti della pesca ci sarà l'obbligo di:

- un certificato sanitario di esportazione;
- pre-notifiche di importazione presentate dall'importatore prima dell'arrivo;
- ingresso tramite un punto di ingresso stabilito con un PCF appropriato in modo che le merci siano rese disponibili per controlli documentali, d'identità e fisici (si applicano regole diverse per gli sbarchi diretti dei pescherecci).

I certificati ricalcheranno sostanzialmente gli stessi certificati UE esistenti per le importazioni RoW (rest of the world), ma riadattati per mostrare che si riferiscono alle importazioni in GB. Dove certificati sanitari UE per

animali e i prodotti animali esistono, saranno trascritti nella versione locale. I commercianti che intendono esportare in GB dovrebbero utilizzare la certificazione UE esistente come guida su ciò che sarà richiesto.

D) Requisiti per gli sbarchi diretti di pesce pescato in mare da pescherecci registrati nell'UE

Valgono le disposizioni introdotte per il pesce fresco.



© Arpad Radoczy, cylonphoto | www.123rf.com

Ubicazione dei controlli

Le importazioni di pesce come prodotti della pesca dovranno entrare in GB attraverso un **punto di ingresso con un posto di controllo frontaliere** idoneo affinché le merci siano disponibili per l'ispezione.

Esiste una deroga per il pesce fresco che sbarca direttamente in un porto designato INN del Regno Unito. Di seguito un elenco degli [attuali valichi di frontiera e delle materie prime che accettano](#).

Dopo l'arrivo al punto di ingresso, le merci possono essere soggette a controlli documentali, d'identità e controlli fisici aggiuntivi al valico di frontiera. Le merci possono anche essere campionate per test di laboratorio.

I **controlli documentali** comportano l'esame della certificazione ufficiale, degli attestati e degli altri documenti commerciali necessari per accompagnare la spedizione.

Il **controllo dell'identità** comporta un'ispezione visiva per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una spedizione corrispondano alle informazioni riportate nella documentazione di accompagnamento.

I **controlli fisici** comportano un controllo sulla merce e, se del caso, controlli sugli imballaggi, sui mezzi di trasporto, etichettatura e temperatura, campionamenti per analisi, prove e ogni altro controllo necessario per verificare il rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie di importazione. Il livello dei controlli da luglio in avanti sarà proporzionato al grado di rischio per la salute pubblica e la biosicurezza del prodotto.

Durante il 2021, i controlli sulle merci UE e RoW (Rest of the World) saranno ri-esaminati alla luce di accordi commerciali e di qualsiasi modifica che interverrà sulla valutazione dello stato di rischio.



LONDON

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Sackville House, 40 Piccadilly
W1J 0DR, LONDRA
☎ +44 20 7292 3910
☎ +44 20 7292 3911
✉ londra@ice.it

HELP DESK BREXIT

✉ brexit@ice.it

www.ice.it
www.export.gov.it
www.ice.it/it/mercati/regno-unito

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency) 
[@ITALondon_](https://twitter.com/ITALondon_) 
[@italondon_](https://www.instagram.com/italondon_) 
Italian Trade Agency 